



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

NORME PER L'USO DEL CAMPETTO COMUNALE DA CALCETTO



ART. 1

Il Campo Comunale da calcetto **in erba sintetica** deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto.

ART. 2

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi.

E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo.

Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

ART. 3

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai **campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti** o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il **danneggiamento del manto erboso**.

E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

ART. 4

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli.

E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane.

E' vietato appoggiarsi o aggrapparsi alla recinzione.

E' vietato aggrapparsi alla porta o alla rete della stessa.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno.

E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campetto.

ART. 5

In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature e di atti vandalici risponderà direttamente l'utente responsabile del danneggiamento.

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

ART. 6

E' fatto obbligo ai giocatori, dopo 30 minuti di attività, di lasciare la disponibilità del campetto ai prossimi. In modo tale che il campetto possa essere utilizzato da tutti.

I giocatori potranno invece continuare ad utilizzare il campetto in mancanza di giocatori in attesa.

ART. 7

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni dal mattino alla sera a titolo gratuito.

In caso di presenza nel campetto di minorenni, deve essere garantita la presenza di un adulto.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

ART. 9

Per quanto non contemplato dalle presenti norme, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE